

**Regolamento di funzionamento del Dipartimento di
MATEMATICA E INFORMATICA
dell'Università degli Studi di Perugia**

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende, per:
 - a. Statuto, il testo vigente dello Statuto dell'Università degli Studi di Perugia;
 - b. Regolamento Generale, il testo vigente del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Perugia;
 - c. Regolamento Didattico, il testo vigente del Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Perugia;
 - d. Dipartimento, il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Perugia.
2. Il Regolamento, previsto dall'art. 94, comma. 2, del Regolamento Generale, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento.
3. Il Dipartimento, istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo del 22 gennaio 2013 e attivato il 1 Gennaio 2014, ha sede amministrativa in Perugia, via Vanvitelli 1.

Articolo 2 (Funzioni e principi del Dipartimento)

1. Il Dipartimento, con i gli organi previsti dal presente Regolamento, esercita le funzioni finalizzate all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività di ricerca, di didattica e di trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione nell'area Matematica e Informatica.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, il Dipartimento opera in conformità alla normativa vigente, alle norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, avendo quali criteri di riferimento il rispetto della libertà e dell'autonomia, la qualità e il merito delle attività, la multidisciplinarietà della conoscenza e il confronto e la diffusione internazionale dei saperi.
3. Il Dipartimento incentiva la partecipazione attiva di tutti i suoi membri alla vita del Dipartimento stesso e garantisce la massima trasparenza delle procedure e degli atti prodotti, nel rispetto dei diritti di riservatezza.
4. Il Dipartimento, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico- amministrativo ad esso afferenti, del personale docente e non docente esterno con il quale il Dipartimento ha definito apposite convenzioni, degli spazi ad esso

destinati, delle risorse finanziarie assegnate dall' Ateneo e di quelle acquisite con contratti e convenzioni realizzati per svolgere attività di ricerca, di didattica e di trasferimento delle conoscenze e dell' innovazione.

5. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche mediante l'incentivazione delle collaborazioni sia con altri Dipartimenti dell'Ateneo che con altri Atenei o Centri di ricerca pubblici o privati ed Enti interessati.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Matematica e informatica svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative, nell'ambito di tutti i settori delle Scienze Matematiche e Informatiche, delle loro applicazioni e della Statistica, con riferimento ai seguenti settori scientifico disciplinari:

MAT/01- LOGICA MATEMATICA

MAT/02-ALGEBRA

MAT/03-GEOMETRIA

MAT/04-MATEMATICHE COMPLEMENTARI

MAT/05- ANALISI MATEMATICA

MAT/06- PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA

MAT/07- FISICA MATEMATICA

MAT/08 -ANALISI NUMERICA

MAT/09- RICERCA OPERATIVA

INF/01-INFORMATICA

ING-INF/03 - TELECOMUNICAZIONI

ING-INF/04 - AUTOMATICA

ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

ING-INF/06 - BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA

SECS-S/01- STATISTICA

SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, gode inoltre di autonomia regolamentare per le materie di propria competenza, per la propria organizzazione e funzionamento.

PARTE II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

1. Sono Organi del Dipartimento:

- a. il Consiglio di Dipartimento;
- b. il Direttore;
- c. la Giunta;
- d. la Commissione paritetica per la didattica.

Ad essi spetta l'organizzazione e la gestione delle attività del Dipartimento previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente deliberate dal Consiglio di Dipartimento.

2. Gli organi di cui al comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni, sono supportati dall'operato del personale tecnico e amministrativo del Dipartimento organizzato nelle seguenti strutture esecutive:

- a. Segreteria amministrativo-contabile;
- b. Segreteria del Dipartimento;
- c. Segreteria didattica;
- d. Servizi tecnici;
- e. Laboratorio di Informatica;
- f. Portineria.

3. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo ed, in via residuale, le norme e i principi che regolano la composizione e il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.

Articolo 6 (Dipartimento e Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Dipartimento è costituito dai professori e dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento e dal personale tecnico e amministrativo assegnato dagli Organi accademici. L'afferenza dei professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato al Dipartimento è regolamentata dalle procedure e dai criteri definiti dallo Statuto e dal Regolamento Generale. Il personale tecnico e amministrativo è assegnato dal Direttore Generale ed è inserito nelle strutture esecutive del Dipartimento dal Direttore del Dipartimento, in accordo con il Segretario Amministrativo.

2. Al Dipartimento fanno altresì riferimento gli assegnisti di ricerca ed i collaboratori a progetti scientifici riferibili a professori ed a ricercatori afferenti; i professori emeriti; i professori a contratto, che svolgono insegnamenti nei Corsi di Studio attivati dal Dipartimento; gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato, che svolgono attività di studio e ricerca presso il Dipartimento; i Visiting Professor e Visiting Researcher invitati dal Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento

- g. nomina i responsabili per la Qualità della didattica e delle attività formative e della ricerca scientifica e approva, secondo le modalità di cui all'art. 127 del Regolamento Generale di Ateneo, il piano programmatico triennale per il miglioramento della qualità delle attività svolte;
- h. delibera, nella composizione dei soli professori, dei ricercatori e della componente studentesca, sulla attribuzione delle responsabilità didattiche e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche, ove necessario, di concerto con altri Dipartimenti;
- i. favorisce il buon andamento delle attività di ricerca scientifica e di didattica;
- j. delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti di ruolo, nonché di chiamata e nomina per professori ordinari ed associati; delibera, nella composizione dei professori ordinari, associati e dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti per ricercatore e le proposte di nomina;
- k. delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, a maggioranza assoluta e secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo, sulle richieste di afferenza al Dipartimento dei professori da trasmettere all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; delibera, con le medesime maggioranza e modalità, nella composizione dei professori ordinari, associati e dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, sulle richieste di afferenza al Dipartimento dei ricercatori, da trasmettere all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- l. propone l'attivazione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- m. propone l'attivazione di contratti per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi ed esperti, italiani o stranieri, di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero di chiara fama; propone inoltre l'attivazione di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;
- n. approva, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei professori; approva, nella composizione dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei ricercatori; delibera sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sulla base del piano delle attività di ricerca e dell'offerta formativa;
- o. promuove l'istituzione di Dottorati di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti o Enti di Ricerca; congiuntamente con altri Dipartimenti che siano sede amministrativa di Corsi di Dottorato e su proposta dei Collegi di questi ultimi, può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di strutture di coordinamento, denominate Scuole di Dottorato. Ove queste siano istituite, congiuntamente con gli altri Dipartimenti interessati, ne disciplina l'organizzazione tramite apposito regolamento; promuove inoltre l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;

- p. approva, nella composizione dei soli professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, i programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi con i Dipartimenti interessati e propone al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, di cui alla presente lettera, ed anche di concerto con altri Dipartimenti, l'istituzione o la disattivazione di piattaforme scientifiche per lo svolgimento di singoli o più progetti di ricerca di particolare complessità a carattere multidisciplinare ed approva la partecipazione dei professori e dei ricercatori alle piattaforme dell'Ateneo già operative;
- q. approva la stipula, nella composizione dei soli professori e ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di convenzioni, contratti ed atti negoziali con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici o privati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia, dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- r. redige annualmente una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca scientifica e di didattica che il Direttore trasmette al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione;
- s. approva la proposta della gestione delle entrate e la rendicontazione delle spese;
- t. promuove la divulgazione delle conoscenze scientifiche ed il trasferimento tecnologico verso il mondo delle professioni e dell'industria anche attraverso attività di orientamento al lavoro, aggiornamento e collaborazioni con associazioni professionali e imprenditoriali; favorisce inoltre la formazione e le attività di imprese spinoff. La percentuale a carico della struttura di eventuali prestazioni in conto terzi viene stabilita dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore e tiene anche conto delle relative delibere di Ateneo.
- u. delibera su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. Il Consiglio di Dipartimento può proporre, a maggioranza assoluta dei propri componenti, modifiche in ordine al progetto scientifico e didattico del Dipartimento, nonché alla sua denominazione. Sulle proposte di modifica, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Funzionamento delle sedute)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, che lo presiede, ovvero in assenza o impedimento dal Vicedirettore, di norma una volta ogni due mesi, secondo quanto previsto dall'art. 94 comma 4 a) del Regolamento Generale e comunque ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.

2. Alle sedute del Consiglio possono intervenire solo i membri del Consiglio stesso, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione di esperti per la trattazione di determinati argomenti. In ogni caso, questi ultimi devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

3. La convocazione, inviata di norma cinque giorni prima dello svolgimento del Consiglio, deve contenere, oltre la data, l'ora e il luogo in cui si svolgerà la seduta, l'elenco dei punti all'ordine del giorno, stabilito dal Direttore, o dal Vicedirettore in sua assenza o impedimento. In caso di urgenza, il Direttore può integrare l'ordine del giorno dandone comunicazione ai membri anche in Consiglio; inoltre, con specifica motivazione, il Direttore può convocare il Consiglio *ad horas*.

4. I membri del Consiglio di Dipartimento hanno il diritto/dovere di partecipare alle sedute regolarmente convocate e, se impediti a farlo da giustificato motivo, debbono comunicarlo con giustificazione scritta al Direttore.

5. Per la validità delle sedute del Consiglio di Dipartimento è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati per legittimo impedimento.

Ai fini del calcolo per determinare il numero legale richiesto per la validità delle adunanze, vengono computati i professori e i ricercatori collocati in aspettativa, in congedo o fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, ovvero autorizzati allo svolgimento di attività totalmente presso altro Ateneo ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge n. 240/10, solo nel caso in cui intervengano alla riunione per essi non è richiesta giustificazione scritta e l'assenza non vale ai fini del computo del numero legale. Il Direttore, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 56 dello Statuto di Ateneo, verifica il numero legale all'inizio della seduta e in ogni istante in cui lo ritenga necessario o quando lo richieda un membro del Consiglio.

6. Nelle sedute del Consiglio di Dipartimento possono essere trattati solo gli argomenti presenti nell'ordine del giorno. La priorità nella discussione degli argomenti è quella indicata nella convocazione e dovrà essere rispettata nel corso dello svolgimento della seduta. Il Direttore e ogni membro del Consiglio possono richiedere una variazione dell'ordine di trattazione degli argomenti che, per essere attuata, deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti.

7. Il Consiglio delibera sugli argomenti all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge, lo Statuto, i Regolamenti di Ateneo ed il presente regolamento prevedano maggioranze differenti.

8. Le delibere del Consiglio sono prese con votazione palese per alzata di mano, salvo quelle inerenti a nomine o a valutazioni su persone per le quali l'espressione del voto avviene in modo segreto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Direttore. Nelle votazioni segrete, la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

9. Nessun membro del Consiglio può prendere parte al voto su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il 4° grado incluso.

10. Nel corso di una seduta del Consiglio non possono essere riproposti argomenti la cui trattazione è stata già conclusa nella seduta stessa.

11. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore aggiorna la seduta comunicando, sentito il Consiglio, la data e l'ora dell'aggiornamento seduta stante oppure tramite convocazione scritta.

12. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto il verbale da parte del Segretario Amministrativo. Il verbale deve contenere i termini essenziali della discussione di ogni punto trattato. Il dispositivo di delibera presente nel verbale deve riportare chiaramente e integralmente i contenuti della delibera stessa e i risultati delle relative votazioni. Le delibere hanno effetto immediato. I membri del Consiglio possono chiedere che venga inserito a verbale il loro intervento che dovrà essere presentato in forma scritta al verbalizzante entro la fine della seduta. I verbali, firmati congiuntamente dal Direttore e dal Segretario Amministrativo, vengono pubblicati nel sito web del Dipartimento e vengono approvati, di regola, nella seduta successiva. Su argomenti o delibere

che rivestano carattere di urgenza e/o immediata esecutività, su richiesta del Direttore, uno stralcio del verbale o l'intero verbale può essere approvato seduta stante.

13. I verbali delle sedute, dopo la loro approvazione, sono pubblici secondo le modalità previste dalla legge e del loro contenuto è assicurata una adeguata comunicazione tramite il sito web dell'Ateneo ovvero del Dipartimento.

14. Rimane fermo quanto previsto dall'Art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.

15. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni, di cui agli artt. 78, 79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo — Disposizione comuni sul funzionamento degli Organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).

Articolo 9 (Il Direttore)

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
- b. provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio, coadiuvato dalla Giunta del Dipartimento e dal Segretario Amministrativo;
- c. avanza le richieste di finanziamento e di personale docente e tecnico-amministrativo agli Organi collegiali dell'Ateneo;
- d. coordina la predisposizione degli spazi, delle risorse, dei mezzi e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività didattiche di cui il Dipartimento è responsabile;
- e. può nominare, sentito il Consiglio, commissioni, eventualmente anche limitate a problemi specifici e con potere di delega;
- f. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei professori, dei ricercatori e degli studenti, promuovendo, ove necessario, azioni disciplinari;
- g. cura i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo;
- h. indice e cura lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo;
- i. svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno secondo le procedure definite dall'art. 41 dello Statuto e dagli artt. da 40 a 44 del Regolamento Generale.

3. Il Direttore, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Il Direttore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Rettore.

5. Il Direttore designa tra i professori di prima fascia o di seconda fascia anche a tempo definito afferenti al Dipartimento un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore.

6. Il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, il quale provvede agli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento e ne è responsabile; è altresì responsabile della gestione e della organizzazione amministrativa del Dipartimento. Il Direttore esercita poteri di avocazione degli atti del Segretario Amministrativo del Dipartimento solo in casi di particolare necessità e urgenza, specificamente indicati nella motivazione del provvedimento, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Dipartimento; può altresì adottare, sempre in casi di necessità e urgenza motivati, atti di competenza del Consiglio, che debbono essere portati a ratifica dello stesso Consiglio nella sua prima successiva riunione

7. Il Direttore può avvalersi, su sua nomina, della figura dei delegati che lo coadiuvano nella gestione ed organizzazione delle attività del Dipartimento e nell'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 10 (La Giunta)

1. La Giunta del Dipartimento è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni, in particolare:

- a. coadiuva il Direttore nell'istruzione dei contenuti dei punti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Dipartimento;
- b. coadiuva il Direttore nell'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Dipartimento. A tal fine, il Direttore, volta per volta e caso per caso, può delegare uno dei membri della Giunta;
- c. coadiuva le attività delle Commissioni di Dipartimento.

A tal fine, per ciascuna delle Commissioni di Dipartimento, il Direttore può delegare un membro della Giunta che vi partecipi;

- d. coordina la gestione delle strutture e delle attrezzature didattiche utilizzate dai Corsi di studio che fanno parte dell'offerta formativa del Dipartimento;
- e. coordina la gestione degli spazi e dei laboratori scientifici e didattici comuni del Dipartimento;
- f. esercita i poteri ad essa delegati dal Consiglio di Dipartimento con delibera approvata dalla maggioranza dei suoi membri;
- g. propone le modifiche del presente Regolamento.

2. La Giunta è composta da:

- a. il Direttore che la presiede;
- b. il Vicedirettore;
- c. un numero, in ogni caso non inferiore a due, uguale al primo intero superiore al 10% di ognuna delle componenti, di professori ordinari, di professori associati, di ricercatori a tempo indeterminato o determinato;
- d. un numero uguale al primo intero superiore al 10% dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

3. Le elezioni dei membri della Giunta, a scrutinio segreto e a maggioranza delle singole componenti, non voto limitato ad una sola preferenza, vengono indette dal Direttore, che nomina la commissione di seggio.

4. La Giunta è convocata dal Direttore e alle sue riunioni partecipa il Segretario Amministrativo, con funzioni consultive e di verbalizzazione e, qualora se ne ravveda la necessità, altri soggetti senza diritto di voto.

5. La riunioni della Giunta sono valide in presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati per legittimo impedimento. Le proposte della Giunta sono valide se prese a maggioranza dei presenti.
6. I verbali delle sedute, dopo la loro approvazione, sono pubblici secondo le modalità previste dalla legge e del loro contenuto è assicurata una adeguata comunicazione tramite sito web dell'Ateneo ovvero del Dipartimento.
7. La Giunta dura in carica tre anni accademici e decade comunque con lo scadere del mandato del Direttore. I membri eletti sono immediatamente rieleggibili una sola volta. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un rappresentante di categoria i rispettivi membri del Consiglio di Dipartimento provvedono all'elezione di un nuovo membro.

Articolo 11 (La Commissione paritetica per la didattica)

1. Ove non costituita presso la Scuola a cui eventualmente il Dipartimento afferisce, la Commissione paritetica per la didattica è composta da 12 membri, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i professori, i ricercatori e tra gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.
2. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento che provvede alla nomina della commissione di seggio.
3. La Commissione è eletta a scrutinio segreto e a maggioranza delle singole componenti, con voto limitato a una sola preferenza.
4. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal Nucleo di Valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; redige una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti che trasmette al Presidio di Qualità, al Nucleo di Valutazione, nonché ai Consigli di corso di studio, ove previsti, e al Consiglio di Dipartimento che sono tenuti discuterne nei relativi consessi; formula proposte al Consiglio di Dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei Corsi di studio.
5. La Commissione designa tra i docenti il proprio Presidente.
6. La Commissione paritetica resta in carica tre anni accademici ed i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un rappresentante di categoria i rispettivi membri del Consiglio di Dipartimento provvedono all'elezione di un nuovo membro.

PARTE III - SEZIONI E LABORATORI SCIENTIFICI

Articolo 12 (Costituzione)

1. Allo scopo di garantire una migliore funzionalità ed efficienza dell'organizzazione e dei servizi resi dal Dipartimento di Matematica e Informatica e dell'utilizzo degli spazi ad esso assegnati, con delibera del Consiglio di Dipartimento, presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, possono essere costituite sezioni interne.

2. Allo scopo di favorire l'organizzazione la continuità delle attività di ricerca possono essere costituiti, con delibera del Consiglio di Dipartimento e su proposta dei ricercatori interessati, Laboratori Scientifici finalizzati all'approfondimento di specifiche tematiche di ricerca. I laboratori possono concorrere alla realizzazione di progetti di ricerca, ed ospitare attività di stage. Il coordinatore di ciascun laboratorio riferisce annualmente al Dipartimento sulle attività svolte.

PARTE IV - GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 13 (Fondi e gestione)

1. Il Dipartimento è autonomo nella gestione delle risorse messe a disposizione.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di amministrazione, finanza e contabilità.

PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 14 (Regime transitorio)

Il Dipartimento di Matematica e Informatica subentra in tutti i rapporti attivi alla data del 31/12/2013 nonché nei rapporti di sua competenza attivati dalla Facoltà di Scienze MM.FF.NN., conformemente alla delibera del CDA del 17/12/2013.

Articolo 15 (Approvazione, emanazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti ed è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale.

Norma di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si applicano le Leggi vigenti in materia, lo Statuto e i regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.